



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

MARIA LUISA DE ROSA	Presidente
MARIA CLARA SALI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere
GIULIANO TARTAGLIONE	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere rel.

Oggetto:

*IRPEF
ACCERTAMENTO
REDDITOMETRICO
- POSSESSO DI
UN CAVALLO -
RILEVANZA -
PRESUPPOSTI -
QUALIFICAZIONE
COME "DA CORSA"
O "DA
EQUITAZIONE"

Ud. 16/6/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36751/2018 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
3048/2018, depositata il 9/5/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2026 dal
Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ ██████████ propose opposizione avverso l'avviso di
accertamento n. ██████████ con il quale, relativamente all'anno 2007,
l'Agenzia delle Entrate aveva accertato - ai sensi dell'art. 38, comma 4,
d.p.r. n. 600/1973 - un maggior reddito di € 25.567,00 ai fini IRPEF.



2. La CTP di Latina accolse il ricorso, sul presupposto che la casa di abitazione del contribuente fosse di proprietà della moglie, al 50% con la sorella; che il cavallo in sua proprietà non fosse da corsa o da equitazione (e non rilevasse, pertanto, ai fini del cd. redditometro); che, infine, il possesso di un motoveicolo e di un'autovettura rientrassero nella capacità di spesa a fronte di un reddito da lavoro di pendente pari a € 21.904,00.

3. La CTR del Lazio riformò la sentenza di primo grado, osservando, quanto al cavallo, che il relativo libretto non recava "qualificazioni di sorta che [permettessero] di decidere a quale categoria di quelle contemplate nel redditometro classificare il quadrupede", dovendosi pertanto confermare "la valutazione dell'Ufficio che [aveva] utilizzato il coefficiente dei cavalli da corsa", in mancanza di prova "del regime di utilizzo e di addestramento al quale il cavallo era sottoposto". Anche per quanto riguarda l'abitazione e i veicoli a motore, corretta doveva ritenersi la valutazione dell'Amministrazione finanziaria, basata (quanto alla prima) non già sul titolo di proprietà quanto piuttosto sulla determinazione delle spese annuali di manutenzione e gestione.

4. Ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c. ("violazione della cosa giudicata ed efficacia del giudicato esterno"), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo il ricorrente, efficacia di giudicato esterno dovrebbe essere riconosciuta alla sentenza n. 7055/2017, con cui la CTP di Latina aveva accolto analogo ricorso del contribuente relativamente all'anno 2006.

Il motivo è infondato. Occorre premettere che il passaggio in giudicato della sentenza n. 7055/2017 è stato ritualmente comprovato attraverso la produzione di copia della stessa, munita della relativa attestazione. Essendo intervenuto (il 4/6/2018, dunque) in epoca successiva alla



decisione della sentenza di secondo grado in questa sede impugnata, nessuna preclusione al relativo rilievo po' dirsi maturata. L'efficacia del giudicato è preclusa, tuttavia, nel caso di specie, dalla diversità della *quaestio facti* su cui si è dispiegata la cognizione dei due giudici: nella prima sentenza, la (prova della) titolarità, in capo al contribuente, della proprietà sul cavallo nell'anno di riferimento (2006); nella seconda (quella in questa sede impugnata), (la prova circa) la qualificazione dell'animale, ai fini della sua riconducibilità alla categoria presa in esame dal redditometro. È evidente, quindi, che il rigetto dell'appello dell'Amministrazione finanziaria, da parte della sentenza del 2017, in ragione della mancata dimostrazione, in radice, del presupposto della titolarità del cavallo nell'anno fiscale in accertamento, non può valere, di per sé, a escludere che tale prova possa essere data per un'annualità successiva, in ragione dell'epoca dell'effettivo acquisto dell'animale. In definitiva, il giudicato esterno può operare unicamente rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (si veda, in tal senso, Cass., n. 15938/2025; Cass., n. 8291/2025; Cass., n. 28030/2024), tra i quali non può annoverarsi - con riguardo alla fattispecie concreta in esame - il diritto di proprietà su un animale. Nel caso di specie, dunque, nessun contrasto con il precedente giudicato può configurarsi rispetto alla sentenza qui impugnata, che, sull'implicito presupposto che il cavallo fosse di proprietà del contribuente nell'anno 2007, lo ha ritenuto annoverabile tra i beni-indice rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico-redditometrico.

2. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alle risultanze del passaporto del cavallo Caravaggio (ritualmente prodotto in giudizio), che gli attribuiva la qualificazione di "equide destinato alla produzione di



alimenti per consumo umano”, dunque incompatibile con quella fatta propria dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento impugnato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.m. 10/9/1992, del d.m. 19/11/1992 e dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere inquadrato il cavallo *de quo* tra i beni-indice, rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito, contro le risultanze del relativo passaporto e sulla base di un’arbitraria attribuzione allo stesso della qualifica “da corsa”, “escludendo, senza fornire prova e spiegazione alcuna, che esso potesse essere invece qualificato se non da passeggio, quantomeno “da equitazione”, facendo così sensibilmente lievitare il reddito presuntivamente accertabile” (pag. 11 e s. del ricorso).

4. L’ultimo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere applicato la presunzione legale propria del cd. redditometro sulla base non di un fatto noto e provato, bensì di una presunzione semplice (quella secondo cui il cavallo doveva ritenersi “da corsa” e non “da equitazione” o “da passeggio”).

5. I motivi - che, attese l’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente - meritano accoglimento, sulla base del principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento tributario ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, solo ove si tratti di animali “da equitazione” (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico, sia quelli da maneggio) o “da corsa”, in ragione della cura e dell’addestramento che gli stessi richiedono (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva collegato la qualità di bene-indice solo alla razza purosangue inglese dei cavalli posseduti dal contribuente, senza verificare se gli stessi fossero adibiti alla corsa o all’equitazione: Cass., n. 2692/2025; conforme, Cass.,



n. 21335/2015, che aveva escluso che costituisse indice di particolare capacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come "fattrici adibiti a passeggiate"). Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha riportato, nel ricorso, il dato documentale che depone per l'impossibilità di classificare il cavallo *de quo* come da corsa o da equitazione (vale a dire la dicitura "destinato alla produzione di alimenti per consumo umano", contenuta nel relativo "passaporto"), dato del tutto trascurato dalla CTR, la quale da un lato ha affermato che il suddetto passaporto non conteneva "qualificazioni di sorta", e dall'altro ne ha fatto discendere l'erronea conseguenza che incombesse sul contribuente fornire la prova "del regime di utilizzo e di addestramento al quale il cavallo era sottoposto", non potendo, al contrario, prescindere, ai fini dell'operatività della presunzione derivante dall'accertamento cd. redditometrico, dal corretto inquadramento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei c.d. beni-indice nelle categorie elencate dai decreti ministeriali di riferimento.

6.All'accoglimento del ricorso consegue il rinvio del procedimento al giudice di secondo grado, affinché, sulla scorta dei principi giuridici sopra enunciati, proceda a un riesame della qualificazione del cavallo ai fini della sua considerazione quale bene indice rilevante per l'accertamento sintetico, con riferimento all'annualità fiscale oggetto dell'avviso di accertamento qui impugnato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

